TESTO UNICO IN MATERIA EDILIZIA. (TESTO A)

Art. 76

(L) Comunicazione della sentenza (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 8)

La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui e' divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia edilizia. (Testo A)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Parte	II — Normativa tecnica per l'edilizia
Capo	II — Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
Sezione	III — Norme penali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-edilizia-testo-a/art-76-l-comunicazione-della-sentenza-legge-5-novembre-1971-n-1086-art-8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it